

Civile Sent. Sez. 6 Num. 4917 Anno 2015

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 11/03/2015

**SENTENZA**

ca. 4917

sul ricorso 28717-2013 proposto *da*:

**Equitalia Sud s.p.a.**, in persona d'un procuratore speciale del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Vincenzo Polisi, col quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Premuda, n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Roberto Diddoro;

*-ricorrente-*

*contro*

**Frino Rosalba**, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Angelo Pisani, col quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Catone, n. 15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzucchiello;

*-controricorrente-*

avverso la sentenza n. 232/07/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione 7, depositata in data 2 maggio 2013;

UQ  
J



udita la relazione della causa svolta dal consigliere Angelina-Maria Perrino nella pubblica udienza del 19 febbraio 2015;  
constatata la regolarità delle comunicazioni

**Fatto.**

Rosalba Frino ha impugnato l'iscrizione ipotecaria scaturente da più cartelle di pagamento per crediti diversi, anche non tributari, ottenendone l'annullamento dalla locale Commissione tributaria provinciale e quella regionale ha respinto l'appello dell'agente per la riscossione, facendo leva sull'omesso invio dell'avviso contemplato dall'art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 e, per conseguenza, sulla violazione dell'art. 6 della legge n. 212 del 2000.

Avverso detta sentenza, l'agente per la riscossione propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a due motivi, cui la contribuente replica con controricorso.

**Diritto.**

*1.- Il primo motivo di ricorso*, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., col quale Equitalia Sud s.p.a. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 50, 2° co., e 77 del d.p.r. 602/73, là dove il giudice d'appello ha considerato nulla l'iscrizione ipotecaria perché non preceduta dall'avviso contemplato dall'art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973, va respinto in base al principio affermato dalle sezioni unite (Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667), in base al quale anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione di ipoteca ex art. 77, 2° comma *bis*, d.p.r. n. 602/1973, introdotto con d.l. n. 70/2011, l'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi dell'art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta



iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.

1.2.-Per conseguenza, hanno concluso le sezioni unite, l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il «*contraddittorio endoprocedimentale*», mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

1.3.-La generale rilevanza del contraddittorio procedimentale, dunque, non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato sull'omissione dell'intimazione dell'art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973, benché l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisca atto dell'espropriazione forzata, ma debba essere riferita, come chiarito dalle sezioni unite, ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione in questione, prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

2.- Il secondo motivo di ricorso, invece, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c. (meglio qualificabile ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.), col quale l'agente per la riscossione lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla violazione del



principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, lamentando il fatto che la ricorrente non si sarebbe mai doluta della violazione dell'art. 50 del d.p.r. 602 del 1973, è inammissibile per difetto di autosufficienza.

2.1.-Se è vero che la corte di cassazione, allorquando sia denunciato un *error in procedendo*, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile *ex officio*, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 23 gennaio 2004, n. 1170; in termini, fra le più recenti, Cass. 4 luglio 2014, n. 15367). Precisazioni e riferimenti che nel caso in esame sono omessi.

3.- Il recente consolidamento dell'indirizzo di legittimità comporta, peraltro, la compensazione delle spese di lite.

3.1.-Sussistono i presupposti di applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002.

**per questi motivi**

**la Corte:**

rigetta il ricorso e compensa le spese. Dichiara la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
09A - 11 MAR 2015  
*[Signature]*